

## **TI\_GERICHTE 11.2008.33 vom 31. März 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-03-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2008.33](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2008.33)

FR: TI\_GERICHTE 11.2008.33 du 31 mars 2008

IT: TI\_GERICHTE 11.2008.33 del 31 marzo 2008

### **Regeste**

Accertamento di un presupposto processuale: procedura applicabile

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nel Cantone Ticino le sentenze civili devono contenere, “ a pena di nullità ”, le domande delle parti, come pure “ l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto ” (art. 285 cpv. 2 lett. d e lett. e CPC). In concreto appare dubbio che la motivazione della sentenza pretorile, limitata a due righe telegrafiche ( “ considerato l'interesse eminentemente pubblico delle questioni sollevate dall'attrice ” e “ ritenuta pertanto la natura chiaramente amministrativa della problematica ”), adempia i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Invano si cercherebbe di comprendere per vero, dalla sentenza impugnata, quale fosse la fattispecie sottoposta al Pretore, che cosa chiedesse l'attrice e per quali motivi. Oltre a ciò, nel fascicolo processuale non figurano più nemmeno i documenti acclusi alla petizione, il che rende ancora più arduo a questa Camera l'esercizio del proprio controllo giurisdizionale (sul criterio: DTF 129 I 236 consid. 3.2 con rinvio). A rigore quindi la sentenza impugnata andrebbe dichiarata nulla già per insufficienze di forma. Comunque sia, si volesse da ciò prescindere, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni in appresso.

#### **E. 3**

Il Pretore ha ritenuto irricevibile la petizione, nel caso specifico, per difetto di giurisdizione civile. Che la giurisdizione sia un presupposto processuale da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa è indiscutibile (art. 97 n. 1 CPC). E che il giudice non debba necessariamente attendere l'udienza preliminare – come prevede l'art. 99 cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto dubbio è altrettanto pacifico ( Cocchi/Trezzini , CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 315 nota 377). Resta il fatto però ch'egli deve rispettare il diritto di essere sentito delle parti. A tal fine è sufficiente che segua, per analogia, la procedura degli incidenti processuali (art. 98 CPC): egli ordina perciò l'accertamento del presupposto da chiarire e indice un'udienza (art. 93 cpv. 1 CPC). Dandosi particolare complessità, può anche disporre che la discussione sia preceduta da uno scambio di atti scritti (art. 93 cpv. 2 CPC). Tenuta l'udienza, egli statuisce con decreto se accerta l'esistenza del presupposto processuale e con sentenza se dichiara l'azione irricevibile ( Cocchi/ Trezzini , op. cit., pag. 315 nota 378).

#### **E. 4**

Nella fattispecie non consta nulla del genere. Esaminata la petizione, il Pretore l'ha dichiarata irricevibile l'indomani senza seguire procedura alcuna. Ciò offende non solo le regole più elementari di un equo processo, ma viola apertamente il diritto di esprimersi delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto dell'attrice, la quale si è vista respingere l'azione in ordine

senza aver potuto prendere posizione sull'esistenza del presupposto processuale. Ora, un atto di procedura diretto contro una parte che non è stata messa in condizione di rispondere è nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) e la nullità va rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Ciò vale non solo per gli atti di procedura, ma anche per le sentenze, ove siano impugnate (art. 146 CPC). È vero che una violazione del diritto d'essere sentito può considerarsi sanata qualora la parte abbia avuto modo di esprimersi davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ma tale sanatoria costituisce l'eccezione, non la regola. In concreto poi si tratterebbe di emendare un'intera fase processuale (compresa l'udienza cui si è accennato al consid. 3), il che non compete a un'autorità di ricorso. Ne segue che, non andasse dichiarata nulla per carenza di forma, la sentenza del Pretore va dichiarata nulla per inosservanza del contraddittorio.

## **E. 5**

Si aggiunga ad ogni buon conto che l'opinione del Pretore, secondo cui un “ interesse eminentemente pubblico ” all'esito del processo osterebbe all'esistenza della giurisdizione civile, non trova apparentemente alcun conforto in dottrina né in giurisprudenza. Quanto poi alla “ natura chiaramente amministrativa della problematica ”, mal si intravedono le connotazioni. L'attrice ha promosso una causa civile intesa a far accertare un suo diritto di proprietà (art. 71 CPC). Perché tale contenzioso dovrebbe avere indole amministrativa non si comprende. Al contrario: nozione e contenuto del diritto di proprietà dipendono dall'ordinamento privato, quand'anche si tratti di proprietà rivendicata dallo Stato ( Häfelin/Müller/Uhlmann , *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 5<sup>a</sup> edizione, pag. 505 n. 2365). Il diritto pubblico determina poi se tale proprietà appartenga al patrimonio amministrativo o al patrimonio finanziario dello Stato, ma ciò nulla toglie alla giurisdizione civile, tanto meno nel caso in cui sia – come nella fattispecie – un privato cittadino (e non lo Stato) a chiedere di accertare la sua proprietà. Non dovesse riscontrarne i presupposti, il giudice civile respingerà dunque l'azione, ma non si dichiarerà per ciò solo incompetente.

## **E. 6**

In realtà la petizione dell'attrice pone un problema preliminare, ma non a livello di competenza, bensì di oggetto litigioso. Ove un attore chieda di accertare il suo diritto di proprietà su un bene, in effetti, gli incombe di indicare con sufficiente precisione di quale bene si tratti. L'identità dell'oggetto è determinante già per il fatto che – dandosi una successiva contesa – occorre poter definire se la proprietà di quel bene sia stata giudizialmente accertata o no. L'esigenza di individuare sufficientemente l'oggetto è quindi decisiva (v. Vogel/Spühler , *Grundriss des Zivilprozessrechts*, 8<sup>a</sup> edizione, pag. 214 n. 8). Nella fattispecie si cercherebbe invano di sapere con un minimo di precisione su che cosa verta l'azione di accertamento. L'attrice evoca genericamente, nella sua richiesta di giudizio, un “ archivio politico (e privato) ” composto di oltre un migliaio di scatole (sopra, lett. A), ma un'azione civile non può riguardare un bene tanto indistinto. Sorgendo ulteriore contestazione intorno alla proprietà dell'uno o dell'altro documento, si porrebbero invero delicate questioni interpretative sulla portata della forza di giudicato legata alla sentenza . Appare quindi indispensabile che in concreto il giudice provochi i necessari chiarimenti dall'attrice prima di intimare la petizione al convenuto, il quale deve potersi determinare con sufficiente precisione sui singoli oggetti dell'azione di accertamento. Certo, nella petizione l'attrice offriva il deposito dell' “ archivio ” presso l'autorità giudiziaria (pag. 6 in fondo). Non si vede tuttavia come un insieme di scatole, fossero anche numerate, potrebbe

contribuire all'identificazione dei beni su cui è chiesto l'accertamento di proprietà, per lo meno finché non esista una rubrica ordinata e sistematica dei documenti raccolti. L'attrice sostiene di avere proposto allo Stato una procedura di “selezione” in contraddittorio relativa al contenuto delle scatole, ma trascura che la causa in rassegna non è un procedimento inteso a dissuggellare documenti sequestrati dall'autorità penale (o penale amministrativa). È una causa civile ordinaria governata dal principio attinatorio e dalla massima dispositiva, rimessa anzitutto alla responsabilità di chi l'ha intentata. Spetta dunque all'attrice, non allo Stato (né tanto meno al giudice o a suoi ausiliari) fornire un elenco sufficientemente definito che permetta di individuare i beni al cui riguardo è chiesto di accertare il diritto di proprietà. A maggior ragione ove si pensi che l'“archivio” è interamente nelle mani dell'attrice stessa.

#### **E. 7**

Se ne conclude che l'appello merita accoglimento nella misura in cui tende a far annullare la sentenza impugnata. Non invece nella misura in cui mira a far accertare formalmente la competenza dell'una o dell'altra autorità giudiziaria, la cui procedura non incombe a questa Camera (sopra, consid. 4). L'annullamento della sentenza impugnata ripristina, per il resto, la litispendenza della causa davanti al Pretore.

#### **E. 8**

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sul principio (annullamento della sentenza impugnata), ma non sul formale accertamento chiesto alla Camera circa la competenza dell'autorità giudiziaria preposta all'esame dell'azione. Essa dovrebbe sopportare così una parte delle spese. Dato nondimeno che il convenuto non è stato invitato a pronunciarsi sull'appello e non può essere tenuto a sopportare costi, appare equo rinunciare a ogni prelievo anche nei confronti dell'attrice. Quanto alle ripetibili, non è il caso di attribuirne all'appellante, il cui grado di soccombenza è sostanzialmente pari a quello di vittoria, né al convenuto, che non ha dovuto formulare osservazioni.

#### **E. 9**

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una causa priva di carattere pecuniario (sopra, consid. 1) la possibilità del ricorso in materia civile è data senza riguardo al valore litigioso previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, in applicazione analogica dell'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata. Per il resto l'appello è respinto. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: –; –Bellinzona. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

Il segretario Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.